



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall'art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 come modificata dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 4 giugno 2004 n. 143;

VISTO il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018.

VISTO l'art. 2, commi 411 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 64 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge del 6 giugno 2008 n. 133;

VISTI gli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;

VISTO il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011 che all'art.9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella Legge 8 novembre 2013, n.128 ed in particolare l'art.15, comma 2 e seguenti relativi alla stabilizzazione dei posti di sostegno agli alunni con disabilità;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante ad oggetto "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTI i D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016, n. 106 del 23 febbraio 2016 e n. 107 del 23 febbraio 2016 di indicazione delle procedure concorsuali del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado nonché per i posti di sostegno;

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 27/12/2017 , n. 205, che all'articolo 1, comma 613, ha previsto l'adeguamento di ulteriori posti di organico di fatto in organico di diritto, quantificati in 3.530 unità;

VISTO il Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 che all'art. 12 , comma 1, ha previsto, per l'istruzione professionale, una variazione del numero dei posti, quantificati in un incremento di 1.506 nuovi posti per laboratori e in un decremento di 345 posti per "laureati", corrispondente ad un saldo di 1.161 posti

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 che all'art. 17 , comma 2, lettera b) ha previsto, l'attivazione di una specifica procedura concorsuale destinata al personale docente della scuola secondaria in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, per l'inserimento nelle graduatorie di merito regionali e per l'ammissione al percorso di formazione costituito da un unico anno (terzo anno FIT),

VISTO il D.M. n. 984 del 14 dicembre 2017, applicativo dell'art. 13 del D.Lvo n. 59/2017 relativo alla valutazione del terzo anno FIT

VISTO il D.M. n. 995 del 15 dicembre 2017, applicativo dell'articolo 17, comma 6 del succitato Decreto Legislativo n. 59/2017, con cui sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso previsto dal comma 2, lettera b) dello stesso art. 17;

VISTO il DDG n. 85 del 1° febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –IV Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 14 del 16 febbraio 2018 che ha bandito il concorso di cui ai punti precedenti

VISTO il parere favorevole del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. reso **con nota prot.. n 21765 del 2 agosto 2018**

TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente delle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo e secondo grado all'esito delle complessive operazioni di mobilità per l' a.s. 2018/2019;

CONSIDERATO che il numero dei posti vacanti e disponibili per il personale docente per la scuola dell'infanzia è pari a n. 4.988 di cui n. 3.845 per posti comuni e n. 1.143 per posti di sostegno, per la scuola primaria è pari a n. 12.410 unità, di cui n. 8.014 per posti comuni e n. 4.396 per posti di sostegno, per la scuola secondaria di primo grado è pari a n. 21.396 unità, di cui n. 15.250 per posti comuni e n. 6.146 per posti di sostegno e per la scuola secondaria di secondo grado è pari a n. 19.501 unità, di cui n. 17.844 per posti comuni e n. 1.657 per posti di sostegno;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 66 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevede a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 che i ruoli del personale docente sono regionali e che di conseguenza le eventuali posizioni di esubero devono essere riassorbite tra le province della regione stessa;

CONSIDERATO che al termine delle operazioni di mobilità e dell'avvenuta suddetta compensazione a livello regionale per l'a.s. 2018/19 sono ancora presenti delle situazioni di

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

personale docente in esubero per un totale di 973 unità e che le stesse sono dovute per 384 unità a posizioni di esubero regionale e per 589 unità a posizioni di esubero ulteriore;

CONSIDERATO che l'esubero, a livello nazionale deve essere riassorbito in modo proporzionale tra tutte le classi di concorso e le province della scuola secondaria di primo e secondo grado (posto comune);

RITENUTO che il riassorbimento di tale esubero dovrà avvenire decurtando proporzionalmente alle disponibilità dell'organico preesistente dei posti comuni, l'intera quota di 589 unità (378+211) rispettivamente sulla scuola secondaria di I e II grado. La percentuale di abbattimento conseguente risulta pari al 3,4% delle disponibilità oltre le 16 unità nella scuola secondaria di primo grado e oltre le 15 unità per la secondaria di secondo grado;

CONSIDERATO che tale riassorbimento, in caso di consistenza di posti di pari valore, deve essere effettuato per la classe di concorso/provincia che presenta un numero di posti di organico maggiore. E' data facoltà ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di effettuare delle compensazioni tra una provincia e l'altra motivandole con un apposito provvedimento e fermo restando l'avvenuto assorbimento dell'esubero rilevato a livello regionale.

VISTE le elaborazioni effettuate, con i criteri suddetti, dal sistema informativo del MIUR;

CONSIDERATO che in base a tali elaborazioni è risultato che il contingente di nomina dei posti di tipo comune della scuola secondaria di primo grado viene rideterminato in 14.856 unità e che il contingente di nomina dei posti di tipo comune della scuola secondaria di secondo grado viene rideterminato in 17.278 unità;

CONSIDERATO che complessivamente il contingente per le nomine in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2018/19 è pari a n. 57.322 al netto dell'esubero sopra descritto;

CONSIDERATA l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, in tempi congrui per l'efficacia delle assunzioni medesime a decorrere dall'inizio dell'a.s. 2018-2019;

CONSIDERATO che, per la scuola secondaria, nelle regioni in cui al 50% del contingente dei posti assegnati residuino posti disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie di merito del concorso 2016 (compresi gli elenchi aggiuntivi) o che il concorso stesso per tali regioni/classi di concorso non sia stato bandito, si dovrà provvedere a scorrere le graduatorie di merito regionali previste dal Decreto legislativo n. 59/2017, art. 17, comma 2 lettera b) per l'ammissione, degli iscritti in posizione utile di graduatoria al percorso di formazione costituito da un unico anno (terzo anno FIT),

Sentite le Organizzazioni sindacali;

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETA

ART. 1

Contingente

1.1 Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nonché, per la sola scuola secondaria, anche per l'ammissione al percorso di formazione terzo anno FIT, da effettuarsi per l'anno scolastico 2018/19, è pari a n. 43.993 posti comuni, nonché 13.329 posti di sostegno;

ART. 2

Personale docente

2.1 Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale docente è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale. Le assunzioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico.

2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene assegnato al 50% alle graduatorie dei concorsi per esami e titoli attualmente vigenti, comprese quelle istituite in applicazione dell'art. 17, comma 2, lettera b) del D.Lvo n. 59/2017 e il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come disposto dall'articolo 1, comma 109 lettera c) della legge n. 107/2015.

2.3 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107 nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le graduatorie valide per l'ammissione al percorso di formazione (terzo anno FIT) per l'anno scolastico 2018/19 sono quelle indette con il DDG. n. 85 del 1° febbraio 2018 e pubblicate entro e non oltre il 31 agosto 2018.

2.4 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 come previsto dai D.D.G. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016.

Articolo 3

Assegnazione sede

3.1 Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 109 lettere a) e c) della Legge n. 107/2015.

Articolo 4

Ammissione al percorso di formazione (D.Lvo n. 59/2017, art. 17)

4.1 Ai sensi del comma 2, lettera b) dell'art. 17 del D.Lvo n. 59/2017, lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene nel limite del 50 % dei posti del contingente assegnato e dopo l'esaurimento del concorso bandito ai sensi del comma 114 della Legge 107/2015, compresi coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (comma 2, lettera a) o se il concorso stesso, in una determinata regione/classe di concorso non sia stato bandito.

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

La dotazione del contingente può essere incrementata con l'esaurimento delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della Legge n. 296/2006

4.2 Ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del D.Lvo n. 59/2017, l'ammissione al percorso di formazione comporta la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, nonché da tutte le graduatorie di merito regionali bandite ai sensi dell'articolo 17 comma 2, lettera b) del D.Lvo n. 59/2017

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
Marco Buscetta

